

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017
Oggetto	D.LGS. 387/2003 e s.m.i. - L.R. 26/04. Proponente: Biomax Società Agricola a r.l. - MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica, rilasciata con Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 e successive modifiche con Provvedimenti n. 69 del 25/06/2013 e n. 1125 del 18/08/2015, relativa all'impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 999 kWe ; 2.462 kWt e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sito in Via della Badia, Comune di Coriano (RN), per la modifica della dieta di alimentazione dell'impianto.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-828 del 17/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO: D.LGS. 387/2003 e s.m.i. - L.R. 26/04. Proponente: Biomax Società Agricola a r.l. - MODIFICA NON SOSTANZIALE dell’Autorizzazione Unica, rilasciata con Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 e successive modifiche con Provvedimenti n. 69 del 25/06/2013 e n. 1125 del 18/08/2015, relativa all’impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 999 kWe – 2.462 kWt e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sito in Via della Badia, Comune di Coriano (RN), per la modifica della dieta di alimentazione dell’impianto.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante Riforma del sistema di governo regionale e locale, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia;
- in particolare l'art. 17 della LR 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia sono esercitate dalla Regione, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l’installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;

**VISTI, inoltre:**

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali per la tutela delle acque dall’inquinamento;
- il D.P.R. 13/03/2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- il D.M. 19 maggio 2016 , n. 118 “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
- la L.R. dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 9 giugno 2003 n. 1053 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 14 febbraio 2005 n. 286 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 18 dicembre 2006 n. 1860 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2009 n. 2236 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 ottobre 2011 n. 1495 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 ottobre 2011 n. 1496 “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 – Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 17 ottobre 2016 n. 1648 “Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 – approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia elettrica con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Determinazione del Direttore Generale dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1180/2014;
- il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

**PREMESSO** che, con Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 del Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini, è stata rilasciata alla Società Agricola Biomax a r.l. l’Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto alimentato a biogas (prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola) per la produzione di energia elettrica di 999 kWe – 2.462 kWt e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, ubicato in Comune di Coriano (RN), Via della Badia, (Foglio 20, part.IIa 21);

**DATO ATTO** che, con Provvedimento del Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema n. 69 del 25/06/2013, è stata modificata l’Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 per l’integrazione della dieta di alimentazione dell’impianto;

**DATO ATTO** che, con Provvedimento del Responsabile del Servizio Agricoltura, Ambiente, Energia, Lavoro, Sociale, Scuola, F.P., Politiche Comunitarie n. 1125 del 18/08/2015, è stata modificata l'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012, successivamente modificata con Provvedimento n. 69 del 25/06/2013, per interventi di modifica gestionale ed impiantistica dell'impianto;

**VISTA** l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 e successive modifiche con Provvedimenti n. 69/2013 e n. 1125/2015, acquisita con PGRN/2016/5620 del 02/08/2016, presentata dal Sig. Migiani Tiziano, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Biomax a r.l., con sede legale in Via della Badia snc, 47853 – Comune di Coriano (RN), P.IVA e Codice Fiscale 03945820409, per la variazione della ricetta di alimentazione dell'impianto e l'introduzione di effluenti zootecnici (liquame e letame bovino, pollina), oltre che lo stralcio dell'intervento di recupero del calore dai fumi del cogeneratore dall'Autorizzazione di cui al Provvedimento n. 1125/2015;

**RITENUTO** di non dover accogliere lo stralcio di cui al punto precedente, tenuto conto che il Provvedimento n. 1125/2015 nulla disciplina in merito al recupero del calore dai fumi del cogeneratore da parte di potenziali aziende utilizzatrici localizzate in prossimità dell'impianto;

**VISTE** le integrazioni volontarie presentate dalla Società (acquisite agli atti di ARPAE-SAC di Rimini con PGRN/2016/6024 del 17/08/2016 e PGRN/2016/6433 del 01/09/2016);

**DATO ATTO** che l'avvio della procedura unica, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., è coinciso con la presentazione dell'istanza;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultimo capoverso del D.Lgs. 28/2011, “per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato” e pertanto la modifica della dieta di alimentazione dell'impianto non si configura come modifica sostanziale;

**RITENUTO**, comunque, di procedere alla modifica dell'autorizzazione rilasciata con Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 e s.m.i. come richiesto in forma volontaria dalla Ditta nel modello di istanza di autorizzazione unica;

**DATO ATTO** che, come da indicazioni della Direzione Generale di ARPAE (verbale riunione 03/08/2016 “Coordinamento autorizzazioni Impianti alimentati da FER e AUA”), l'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. contiene l'AUA di cui al DPR 59/2013, con i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06 parte III art. 124;
- comunicazione di cui all'articolo 8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico);
- comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica del digestato;

**DATO ATTO** che la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., è stata convocata con nota PGRN/2016/6466 del 01/09/2016 e si è insediata il giorno 21/09/2016 per valutare la modifica della dieta di alimentazione dell'impianto;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi, svolti i necessari approfondimenti tecnico-normativi, all'unanimità ha accertato che i prodotti di cui si richiede l'introduzione nella dieta dell'impianto a biogas, con particolare riferimento agli effluenti zootecnici (liquame e letame bovino) e pollina, non sono classificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente e, così come dichiarato negli appositi accordi preliminari di fornitura, rispettano le condizioni di "sottoprodotto", di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, contenute nel verbale trasmesso agli Enti partecipanti e al proponente con nota PGRN/2016/7334 del 30/09/2016;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi ha individuato la necessità di acquisire integrazioni, formalizzate con nota PGRN/2016/7334 del 30/09/2016;

**VISTO** che la documentazione integrativa, acquisita agli atti di ARPAE-SAC di Rimini con PGRN/2016/7550 del 10/10/2016 e PGRN/2016/7941 del 25/10/2016, è stata sottoposta all'esame di tutti i membri della Conferenza di Servizi con nota PGRN/2016/8161 del 04/11/2016;

**DATO ATTO** che con nota PGRN/2016/8161 del 04/11/2016 è stata altresì indetta in data 18/11/2016 la seduta di Conferenza di Servizi decisoria conclusiva in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi del comma 1 dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in cui i membri della Conferenza di Servizi hanno espresso pareri favorevoli con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

**VISTE** le integrazioni volontarie acquisite agli atti di ARPAE-SAC di Rimini con PGRN/2016/9580 del 20/12/2016 e PGRN/2016/9768 del 27/12/2016;

**DATO ATTO** che gli elaborati definitivi relativi alla modifica della dieta di alimentazione dell'impianto, depositati agli atti di ARPAE-SAC di Rimini, sono i seguenti:

- Relazione tecnica – Allegato 1 Elaborato 1 del Luglio 2016;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura redatta e sottoscritta dal Sig. Migiani Tiziano;
- Dichiarazione sostitutiva – Informazione antimafia – Dichiarazione familiari conviventi redatta e sottoscritta da Balacchi Cristian con relativa copia di documento di identità;
- Dichiarazione sostitutiva – Informazione antimafia – Dichiarazione familiari conviventi redatta e sottoscritta da Balacchi Fabrizio con relativa copia di documento di identità;
- Dichiarazione sostitutiva – Informazione antimafia – Dichiarazione familiari conviventi redatta e sottoscritta da Balacchi Tiziano con relativa copia di documento di identità;
- Dichiarazione sostitutiva – Informazione antimafia – Dichiarazione familiari conviventi redatta e sottoscritta da Balacchi Walter con relativa copia di documento di identità;
- Dichiarazione sostitutiva – Informazione antimafia – Dichiarazione familiari conviventi redatta e sottoscritta da Migiani Agostino con relativa copia di documento di identità;
- Dichiarazione sostitutiva – Informazione antimafia – Dichiarazione familiari conviventi redatta e sottoscritta da Migiani Tiziano con relativa copia di documento di identità;
- Dichiarazione sostitutiva – Informazione antimafia – Dichiarazione familiari conviventi redatta e sottoscritta da Saltarelli Marcello con relativa copia di documento di identità;
- Dichiarazione sostitutiva – Informazione antimafia – Dichiarazione familiari conviventi redatta e sottoscritta da Saltarelli Mauro con relativa copia di documento di identità;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di Balacchi Fabrizio, con cui si attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di Migiani Tiziano, con cui si attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- Nota “Stato di fatto rete fognaria e emissioni in atmosfera” e relativi allegati (Planimetria rete fognaria e emissioni in atmosfera stato attuale – Allegato 2 Tavola 1; Scheda tecnica cogeneratore; Scheda filtro a cartuccia di carbone attivo; Scheda tecnica torcia di emergenza; quadro riassuntivo delle emissioni; Analisi biogas);
- Relazione tecnica sottoprodotti – Allegato 1 Elaborato 2 del Agosto 2016;
- Contratto di fornitura sottoprodotti tra Biomax Società Agricola a r.l. e Azienda Agricola Casalboni S.S.;
- Contratto di fornitura sottoprodotti tra Biomax Società Agricola a r.l. e Società Agricola F.lli Londei;
- Contratto di fornitura sottoprodotti tra Biomax Società Agricola a r.l. e Bacchini Agricoltura Srl;
- Piano del traffico – Allegato 1 Elaborato 2 del 24 ottobre 2016;
- copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento delle spese istruttorie;
- Relazione “Valutazione previsionale dell’incremento acustico determinato dal traffico veicolare in ingresso/uscita a seguito della modifica della biomassa in alimentazione” del 05/10/2016;
- Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 4817/RN/491 del 13/03/2012 per lo scarico S1;
- Variante non sostanziale della Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. 32362/RN/3092 del 01/12/2015 per lo scarico S1;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di Migiani Tiziano, con cui, al fine del rilascio del presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo (del valore di €16,00): 01151266242640;
- Polizza n. EIBR1700122 del 31/01/2017, emessa da Euroins Insurance plc, con effetto a partire dal 31/01/2017 e scadenza al 31/01/2024;

**ESAMINATO** il progetto di modifica della dieta di alimentazione dell’impianto a biogas, di seguito brevemente descritto e approvato:

- La Società richiede di integrare l’alimentazione dell’impianto con prodotti (patate) e sottoprodotti della lavorazione di colture (pisello proteico e coriandolo), nonché con effluenti zootecnici (liquame e letame bovino, pollina) per i benefici che possono apportare alla gestione della biologia dell’impianto per l’effetto tampone sul pH e per l’apporto di oligoelementi naturali, come da Tabella allegata alla presente

Determinazione, che integra e sostituisce l'Allegato A di cui al Provvedimento n. 69 del 25/06/2013;

- La Società richiede di incrementare il quantitativo totale di biomassa in ingresso all'impianto per mantenere invariata la produzione elettrica annuale, considerato l'aumento dell'utilizzo di sottoprodotti a scarso contenuto di sostanza secca (es. acque di vegetazione, sottoprodotti vegetali e liquame) e di ridotto potere energetico, con conseguente ridotta capacità di produzione di biogas per unità di volume. Il quantitativo complessivo medio annuo di biomassa è pari a 22.000 ton/anno (rispetto alle 18.095 ton/anno di cui al Provvedimento 15/2012 e Provvedimento n. 69/2013);
- Si confermano gli apprestamenti e le modalità di gestione delle biomasse in ingresso di cui al Provvedimento n. 69/2013. Non saranno effettuati stoccaggi di pollina e di letame/liquame all'interno dell'impianto, in quanto tali materiali verranno conferiti presso l'impianto all'occorrenza. Il liquame sarà gestito con scarico mediante tubazione direttamente dalla cisterna del mezzo di trasporto alla prevasca (primo volume dell'impianto biogas) a perfetta tenuta di biogas. Per quanto riguarda il conferimento del letame e della pollina, questo avverrà per mezzo di autotreni telonati che sverseranno direttamente nella tramoggia di carico temporaneamente aperta;
- La Società ha dichiarato che i terreni in sua disponibilità sono sufficienti a garantire il completo utilizzo dell'azoto prodotto dall'impianto anche nella nuova ipotesi di alimentazione;
- Per quanto concerne il traffico indotto, la richiesta di variante alla ricetta di alimentazione dell'impianto a biogas ha portato alla previsione di n. 4 mezzi giorno in un periodo di circa 7 mesi, di n. 6 mezzi giorno in un periodo di 1 mese, di circa 7-8 mezzi giorno in un periodo di 2 mesi, di circa 10 mezzi giorno in un periodo di 1 mese e di circa 15 mezzi giorno in un periodo di 1 mese. La Società ha dichiarato che le modifiche in termini di numero di mezzi al giorno rispetto a quanto ad oggi autorizzato sono poco significative: la modifica dei flussi di traffico del mese di settembre si evidenzia come quella di maggior rilievo e deriva dall'ipotesi di ripartizione del mais sul mese di agosto e settembre invece della concentrazione nel solo mese di agosto. Per quanto riguarda il confronto con i flussi di traffico della viabilità esistente, per l'impianto a biogas la Società Biomax dichiara che questo è pari a circa 2285 mezzi anno, mentre le attività esistenti che sussistono sul medesimo territorio generano un traffico pari almeno a 54.750 mezzi anno, con una incidenza

inferiore al 5 %. Si ritiene pertanto che la proposta di variante della ricetta di alimentazione sia compatibile con la situazione pregressa e con la viabilità esistente;  
**CONSIDERATO** che lo stato dell'impianto disciplinato dalle autorizzazioni ambientali ricomprese nel presente provvedimento di Autorizzazione Unica è quello di seguito brevemente descritto e approvato:

Emissioni in atmosfera:

- Nello stabilimento si svolge l'attività di produzione di energia elettrica attraverso un cogeneratore alimentato dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di prodotti agricoli, sottoprodotti provenienti dall'attività agricola e agro-industriale ed effluenti di allevamento;
- Il cogeneratore è costituito da un motore a combustione interna 4 tempi, modello J 320 GS-C25 marca GE Jenbacher alimentato a biogas di potenzialità elettrica pari a 999 kWe e potenzialità termica pari a 2.462 kWt, con portata massima secca di 3769 Nm<sup>3</sup>/h. Il cogeneratore è dotato di camino di scarico dei fumi (Emissione E1) di diametro 400 mm ed altezza pari a 9 m, di coordinate nel sistema WGS84 Lat. 43,973838° Long. 12.629193°. L'impianto è provvisto di catalizzatore per l'abbattimento degli ossidi di azoto;
- Tale impianto è ricompreso fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. ff della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Tuttavia, come previsto dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., l'impianto è tenuto a rispettare i seguenti limiti alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5 % nell'effluente gassoso anidro:

Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Carbonio organico totale – COT)	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di azoto NO <sub>x</sub> e NH <sub>3</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	450 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO)	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- E' presente una torcia di combustione ad alta temperatura in grado di smaltire una portata di biogas al 55% di metano di 500 m<sup>3</sup>/h ad una temperatura di combustione di 1000 °C per lo smaltimento del biogas in eccesso (Emissione E2);

- Ulteriori emissioni convogliate provengono dagli sfiati della vasca di stoccaggio del digestato (Emissioni E3, E4) dotati di filtri a cartuccia a carboni attivi;

#### Scarico acque di prima pioggia e dilavamento:

- Le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali di transito dell'impianto, in considerazione della possibile presenza di materiale caduto dai trasporti, sono raccolte da rete fognaria, trattate in apposite vasche (2 vasche collegate in serie da 30 m<sup>3</sup> ciascuna) e quindi portate in alimentazione all'impianto di digestione anaerobica. La superficie di raccolta delle acque di prima pioggia comprende i piazzali, le zone asfaltate e i teli posti a copertura delle biomasse insilate, per una superficie di 11.000 m<sup>2</sup>. Una volta raggiunto il livello prestabilito all'interno delle vasche, le acque di seconda pioggia tracimano il pozzetto antiritorno posto a monte delle vasche, venendo deviate nel bacino di laminazione da 1.000 m<sup>3</sup> con successivo scarico (S1) nel fosso consorziale Raibano, di coordinate geografiche Lat. 43,973719 Long. 12,630321. Le acque di prima pioggia vengono sottoposte a disoleazione attraverso un impianto con filtro a coalescenza e successivamente inviate al digestore anaerobico o in alternativa allo stesso scarico delle acque di seconda pioggia, per i periodi in cui il digestore non è in funzione. A monte del bacino di laminazione è posizionato un pozzetto di campionamento S3;
- Sono presenti due paratoie di emergenza: una subito a monte del sistema di trattamento acque di prima pioggia e una subito a valle del bacino di laminazione, in caso di sversamenti accidentali di olio esausto o sostanze estranee al processo di lavorazione;
- Le acque meteoriche che dilavano le trincee ed il piazzale intermedio, potendo persistere la presenza di biomassa, vengono raccolte da apposita rete fognaria insieme agli eluati prodotti dalla biomassa insilata nelle trincee ed inviate al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica, previo stoccaggio nella prevasca, non generando alcuno scarico;

#### Scarico acque domestiche:

- Lo scarico di acque reflue domestiche deriva dal locale spogliatoi dotato di servizio igienico. Lo scarico avviene nel fosso Raibano, nello stesso punto dello scarico di acque meteoriche (S1). Non è presente rete fognaria pubblica nelle aree limitrofe;
- Lo scarico, dimensionato per 2 abitanti equivalenti, è sottoposto a trattamento primario in vasca Imhoff del volume complessivo di 1.950 l e successivo filtro batterico anaerobico (altezza massa filtrante 1 m, superficie 2 m<sup>2</sup>);

- Sulla linea delle acque saponate è installato un pozzetto degrassatore di volume pari a 400 l. E' presente un pozzetto di campionamento (S2) subito a valle dell'impianto di trattamento;

**CONSIDERATO** che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza e dalle successive integrazioni, non sono previste modifiche al sistema di scarico delle acque reflue domestiche e di quelle meteoriche;

**DATO ATTO** che la Società dichiara di essere già in grado di rispettare, senza necessità di modifiche impiantistiche, il nuovo limite introdotto dal DM. 19 maggio 2016 n.118 riferito ai Composti organici volatili (espressi come Carbonio organico totale – COT) di 100 mg/Nm<sup>3</sup> (5% di O<sub>2</sub>), calcolato escludendo la componente metanigena per il punto di emissione E1;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi acquisisce, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'espressione dei pareri in merito alle autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 della L. 241/1990 e s.m.i., alla Conferenza di Servizi è stato convocato anche il soggetto proponente;

**ACQUISITI** e fatti propri i seguenti atti:

- Parere favorevole dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Rimini, Prot. 222268/P del 13/10/2016, acquisito agli atti di ARPAE-SAC di Rimini con PGRN/2016/7709 del 17/10/2016, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- Parere favorevole dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Coriano, Prot. 27490/2016 del 09/11/2016, acquisito agli atti di ARPAE-SAC di Rimini con PGRN/2016/8319 del 09/11/2016;
- Relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, acquisito agli atti di ARPAE-SAC di Rimini con PGRN/2016/8784 del 23/11/2016, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- Parere favorevole rilasciato dal Responsabile della P.O. Inquinamento Idrico e Atmosferico della SAC di ARPAE – Rimini, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

**DATO ATTO** che la presente Autorizzazione Unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi;

**CONSIDERATO** che le valutazioni effettuate e i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi non hanno evidenziato elementi ostativi o criticità non superabili con

prescrizioni derivanti dalla modifica della dieta di alimentazione dell'impianto, riportati nella parte dispositiva;

**DATO ATTO** che in sede di Conferenza di Servizi il Comune di Coriano, competente tra le altre cose in tema di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e di impatto acustico, non ha espresso motivi ostativi;

**VISTA** l'Autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna per lo scarico S1 di coordinate Lat. 43,973719 Long. 12,630321 nel fosso consorziale Raibano;

**RITENUTO** di vincolare la durata della presente Autorizzazione Unica alla durata di esercizio dell'impianto (nel caso specifico pari a 20 anni dalla sua messa in esercizio), conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 55 del 15/04/2016 riguardo alla garanzia finanziaria prevista per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, che deve coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni;

**DATO ATTO** che, con nota PGRN/2017/1415 del 15/02/2017, si è provveduto a comunicare alla Ditta l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria, per quanto previsto dalle normative vigenti;

**DATO ATTO** che, con richiesta (PGRN/2016/8096 del 02/11/2016) effettuata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia, si è verificato che a carico della Società Agricola Biomax a r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 09/01/2017 (PGRN/2017/90) non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "*Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015*";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "*Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90*" e sua modifica con Determinazione dirigenziale n. 24 del 13/01/2017;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità VIA-VAS-AIA-Energia-Rifiuti, Ing. Fabio Rizzuto;

**DATO ATTO** della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente Provvedimento ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica;

**DATO ATTO** che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**RICHIAMATO** che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

### **DISPONE**

- 1) La modifica dell'Autorizzazione di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012, successivamente modificata con Provvedimento n. 69 del 25/06/2013 e Provvedimento n. 1125 del 18/08/2015, rilasciata alla Società Agricola Biomax a r.l., per quanto concerne la modifica della dieta di alimentazione dell'impianto a biogas per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 999 kWe – 2.462 kWt, sito in Via della Badia, Comune di Coriano (RN);
- 2) Che il presente Provvedimento autorizzativo comprende l'AUA con i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
  - comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
  - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico);
- 3) Di stabilire che, richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, la presente Autorizzazione ha durata pari a 20 anni a partire dalla

data di messa in esercizio dell'impianto. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, l'AUA e i relativi titoli abilitativi in essa compresi hanno durata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio del presente Provvedimento. E' fatto salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per il rinnovo dell'AUA (almeno 6 mesi prima della scadenza dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013);

- 4) Che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto in oggetto che incidano sui titoli autorizzativi ricompresi nell'AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
  - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 5) Che qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 6) Che qualora il gestore intenda effettuare l'utilizzazione agronomica del digestato, dovrà effettuare comunicazione preventiva ad ARPAE-SAC di Rimini secondo le modalità previste dal regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1/2016 e s.m.i.;
- 7) Che in caso di inottemperanza alle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi ambientali sostituiti con il presente provvedimento;
- 8) Che la Sezione Provinciale di ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) Di unire quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, la tabella riportante l'elenco dei prodotti/sottoprodotti costituenti la ricetta di alimentazione dell'impianto;
- 10) Per quanto non diversamente espresso nel presente Provvedimento, di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 e s.m.i, fatta eccezione per la data di consegna del Rapporto annuale,

posticipata dal 31/12 al 31/01 di ogni anno. Tale rapporto andrà inviato alla SAC-ARPAE di Rimini, al ST-ARPAE di Rimini e al Comune di Coriano;

**11)** Preso atto e fatto proprio il parere dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Rimini, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. Si ritiene necessario che la Ditta applichi procedure ben precise per l'apertura e chiusura della tramoggia in modo tale che avvenga per il solo tempo dedicato all'alimentazione dell'impianto ed in condizioni meteo che non favoriscano né la dispersione degli odori né quella del letame;
- b. E' preferibile che l'apertura e la chiusura della tramoggia interessi solo la minima parte necessaria all'alimentazione dell'impianto da parte degli autotreni e non tutta la tramoggia;
- c. La pavimentazione deve essere impermeabilizzata e sagomata in modo da favorire il rapido sgrondo di eventuali percolati, che dovranno essere inviati direttamente al digestore o, in alternativa, conservati in contenitori chiusi;
- d. L'AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica - Sezione di Rimini si rende disponibile a vagliare ulteriori soluzioni e interventi che la Ditta ritenga opportuno proporre, ricordando che il gestore comunque dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e/o gestionali riguardanti la formazione di emissioni diffuse e in particolare quelle odorigene, come previsto dalla vigente regolamentazione;
- e. Per quanto riguarda le possibili problematiche legate al disagio provocato dagli insetti molesti, dovrà essere adottato un efficace piano di lotta contro le mosche, indicante la frequenza dei trattamenti e la tipologia dei prodotti utilizzati (abbattenti e/o larvicidi), in funzione della necessità;
- f. Ci si riserva, nel caso di problematiche sanitarie accertate e avvenute durante l'attività, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento delle sostanze odorigene e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali;

**12)** Preso atto e fatta propria la Relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE - Rimini, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. Gli effluenti zootecnici richiesti a modifica della dieta devono essere sottoprodotti (non rifiuti) ai sensi di quanto disposto dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b. Tali effluenti devono essere conferiti in impianto con idonee autobotti (liquame) o con cassoni dotati di copertura (letame e pollina) e scaricati

direttamente nella prevasca dell'impianto (liquame) o nella tramoggia (letame e pollina);

- c. Il conferimento del letame e della pollina deve avvenire per mezzo di autotreni telonati con sversamento diretto nella tramoggia di carico che resterà aperta il tempo necessario per eseguire le dovute operazioni. La tramoggia deve essere dotata di copertura;
- d. Il liquame deve arrivare in azienda con autobotti fornite di apposita manichetta per innesto diretto alla prevasca chiusa e a tenuta stagna;
- e. L'eventuale sgrondo dovrà essere captato per mezzo di un pozzetto che rimanda il materiale raccolto in testa all'impianto;
- f. Stante le procedure descritte per l'approvvigionamento degli effluenti zootecnici, nel sedime aziendale non sono previste apposite aree di stoccaggio di tali materiali;
- g. Nell'eventualità si verificano sversamenti accidentali, il personale dovrà intervenire in modo da evitare problemi di emissioni odorigene persistenti e/o eventuali inquinamenti ambientali;

**13)** Preso atto e fatto proprio il parere rilasciato dal Responsabile della P.O. Inquinamento Idrico e Atmosferico della SAC di ARPAE - Rimini, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera:

- a. Devono essere effettuati controlli periodici alle emissioni del motore a cogenerazione con frequenza almeno annuale, ai sensi dell'All. X parte II Sezione 6 "caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas" punto 3.2 del D.Lgs. 152/06 Parte V e DGR 1496/2011. Il biogas prodotto (di cui all'All. X alla Parte V) deve avere un contenuto massimo di composti solforati espressi come solfuro di idrogeno non superiore allo 0,1% v/v ed esente da condensa e residui solidi;
- b. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle autorità di controllo. Le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- c. Relativamente alla torcia si prescrive quanto segue:

- i. la torcia dovrà essere dimensionata in modo tale da poter smaltire completamente l'intera produzione oraria di biogas. La torcia deve assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come  $CO_2/(CO_2+CO)$ ;
  - ii. la ditta è tenuta alla registrazione dei periodi di funzionamento della torcia in un apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE, firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo;
  - iii. dovrà essere eseguita regolare manutenzione della torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento;
  - iv. le manutenzioni dovranno essere registrate sullo stesso registro di cui al punto ii;
- d. Le cartucce filtranti a carboni attivi delle emissioni E3 ed E4 dovranno essere rigenerate periodicamente una volta esaurite le capacità adsorbenti. Tale operazione dovrà essere annotata su apposito registro riportando la data della sostituzione;
- e. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
- f. Al fine di evitare la diffusione di emissioni diffuse e conseguenti odori:
- i. Debbono essere adottati gli accorgimenti tecnici e/o gestionali specificati nella DGR n. 1495 del 24/10/11 "criteri tecnici regionali per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas" in merito alla formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene e al monitoraggio dell'impianto;
  - ii. Dovranno essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato. Il trasporto e il carico dell'insilato devono avvenire con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato;
  - iii. Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca < al 60%, ad esclusione degli insilati, dovrà essere di breve durata (non oltre 72 ore), onde prevenire fenomeni di anaerobiosi;

Scarico acque di prima pioggia e dilavamento:

- g. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di tab. 3 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06, parte III; i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- h. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- i. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami sui rifiuti in base al D.Lgs. 152/06 - Parte Quarta. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato dal Servizio Territoriale di Arpae dove annotare tutte le operazioni di asportazione del fango. Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- j. Qualora in sede di controllo si rilevi l'inadeguatezza delle coperture delle trincee o della gestione del sistema di copertura, dovrà essere predisposto il trattamento per le acque di dilavamento corrispondente al caso 2 della D.G.R. 286/05 nelle modalità previste dalla D.G.R. 1860/06;
- k. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
- l. Le superfici scolanti e le superfici dei piazzali e strade devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- m. Nel caso in cui si verificano sversamenti accidentali si deve eseguire immediatamente la pulizia a secco delle superfici interessate oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;
- n. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano il regime e la qualità dello scarico descritti nella documentazione e autorizzati, tali da costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Agenzia ARPAE ed azienda USL indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Scarico acque domestiche:

- o. Lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati alla tabella D

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;

- p. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- q. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- r. Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia del degrassatore e della vasca Imhoff;
- s. Periodicamente dovrà essere eseguito un controlavaggio della massa filtrante dell'anaerobico;
- t. Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovate da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;
- u. Nel caso si verificano imprevisti tecnici, che modifichino il regime e la qualità dello scarico descritti nella documentazione e autorizzati, tali da costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Agenzia ARPAE ed azienda USL indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

Ulteriori prescrizioni:

- v. L'autorità competente, nel caso di criticità ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
- w. La biomassa alimentata al digestore anaerobico deve provenire dall'attività della stessa Società Biomax o da stabilimenti terzi ad essa consorziati o da altri stabilimenti in base a contratti scritti tra le parti;
- x. I quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione della torcia di emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro vidimato dal Servizio Territoriale di ARPAE;

**14) Di comunicare l'avvenuto rilascio del presente provvedimento al soggetto interessato;**

- 15) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Coriano, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, ad AUSL e alla Regione Emilia-Romagna, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- 16) Di stabilire che copia del presente provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
- 17) Di dare atto della pubblicazione da parte di ARPAE-SAC di Rimini del presente provvedimento sul sito ufficiale di ARPAE;
- 18) Di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
- 19) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini;
- 20) Di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
- 21) Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 22) Di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n°190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**  
**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI**  
**Dott. Stefano Renato de Donato**

**ALLEGATO A**  
**TABELLA**

Sottoprodotti provenienti da attività agro-industriale	Sottoprodotti della lavorazione di semi oleosi	Consorzio Adriatico Soc. Coop	Residui della lavorazione delle lenticchie	Deposito in trincea	1.000	86	Tutto l'anno
			Residui lavorazione del girasole		1.000	90	Tutto l'anno
			Residui lavorazione della colza		1.000	90	Tutto l'anno
			Residui lavorazione del lino		1.000	90	Tutto l'anno
			Residui lavorazione della soia		1.000	90	Tutto l'anno
			Residui lavorazione dei semi spezzati oleosi		1.000	90	Tutto l'anno
	Residui lavorazione del pannello dei prodotti oleosi	1.000	86	Tutto l'anno			
	Sottoprodotti della trasformazione dell'uva	Tenuta del Tempio Antico	Vinacce/feccia	Deposito in trincea	2.000	75	Settembre/novembre
	Sottoprodotti della trasformazione delle olive	Associazione Frantoiani oleari dell'Emilia Romagna	Acqua di vegetazione/Patè	Prevasca/tramoggia/trincea	3000	5	Ottobre/Novembre
			Sansa		500	75	Ottobre/Novembre
	Sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria	Panificio Belfiore	Residui di pane e dolci	Deposito in trincea	1.500	85	Tutto l'anno
		Ghigi I.A. In San Clemente srl	Residui lavorazioni della pasta secca	Deposito in trincea	2.000	12	Tutto l'anno
	Sottoprodotti della trasformazione della frutta	Apofruit Italia	Residui di frutta	Prevasca/tramoggia	300	10	Tutto l'anno
	Sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari		Residui di verdura e ortaggi		200	10	Tutto l'anno
	Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro	Centro Lo Conte sas	bucchette di pomodoro	Insilamento in trincea	1.000	26	Settembre
Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero	ANB	Polpe surpressate e barbabietole	Insilamento in trincea	2.000	26	Ottobre	
		Melasso di barbabietola	Prevasca	2.000	60+65	Tutto l'anno	
	ED&F Man Liquid Products	Flor Met	Prevasca	2.000	60+65	Tutto l'anno	
		Metanogeno	Prevasca	2.000	80+90	Tutto l'anno	
Sottoprodotti provenienti da attività agricola	Paglia e stocchi	Montefeltro Foraggi srl	Residui di Paglia di cereali in pellet	Deposito in trincea	5.000	36	Tutto l'anno
			Residui di erba medica in pellet	Deposito in trincea	1.000	32	Tutto l'anno
			Residui di Paglia di mais	Deposito in trincea	5.000	36	Tutto l'anno
		Balacchi Fabrizio	Residui di Paglia di cereali	Deposito in trincea	5.000	36	Tutto l'anno
			Residui di Stocchi di mais o sorgo	Deposito in trincea	5.000	36	Tutto l'anno
			Residui di Paglia di cereali	Deposito in trincea	5.000	36	Tutto l'anno
	Saltarelli Giuseppe & Migliani Pasquale	Residui di erba medica in pellet	Deposito in trincea	1.000	32	Tutto l'anno	
		Residui di Stocchi di mais o sorgo	Deposito in trincea	5.000	36	Tutto l'anno	
		Bacchini Agricoltura srl	Residui della lavorazione del pisello proteico	Deposito in trincea	10	85	Tutto l'anno
	Bacchini Agricoltura srl	Residui della lavorazione del coriandolo	Deposito in trincea	10	85	Tutto l'anno	
	raccolta del pomodoro	Balacchi Fabrizio	Residui della raccolta del pomodoro	Tramoggia	100	25	agosto/settembre
		Prodotto	Azienda di provenienza	Tipologia specifica di sottoprodotto	Modalità di stoccaggio	Ton massime annue (t/anno)	% sostanza secca
	Insilati	produzione diretta da parte dei soci/acquisto da terzi	Insilato di mais	Insilamento in trincea	4000	34	agosto
insilato di erba			1000		35	maggio	
insilato di sorgo			2000		30	ottobre	
insilato di loietto			1000		26	maggio	
insilato d'orzo			1000		30	maggio	
insilato di triticale			1000		30	maggio	
Insilato di barbabietola			1000		30	settembre	
insilato di miglio			1000		30	ottobre	
insilato di erba medica			1000		35	Tutto l'anno	
fieno di gramigna			1000		86	Tutto l'anno	
fieno di medica			1000		86	Tutto l'anno	
trifoglio			1000		20	maggio	
Granella	produzione diretta da parte dei soci/acquisto da terzi	Granella di avena	Deposito in trincea	1.000	88	Tutto l'anno	
		Granella di grano		1.000	88	Tutto l'anno	
		Granella di mais		1.000	88	Tutto l'anno	
		Granella di orzo		1.000	88	Tutto l'anno	
		Granella di segale		1.000	88	Tutto l'anno	
		Granella di sorgo		1.000	88	Tutto l'anno	
Prodotti agricoli	produzione diretta da parte dei soci/acquisto da terzi	Patata	Deposito in trincea	500	22	Tutto l'anno	

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**